

“Associazione Forestale MONTE VALANDRO”

tra i Comuni di

Stenico, San Lorenzo Dorsino

e

A.S.U.C. di Stenico

Convenzione denominata “Associazione Forestale Monte Valandro”, tra i Comuni di Stenico, San Lorenzo Dorsino e l’A.S.U.C. di Stenico, finalizzata alla gestione in forma congiunta del patrimonio forestale e gestione in forma associata delle risorse forestali per integrare lo sviluppo economico ed ambientale.

Il giorno _____, del mese di _____, dell’anno duemilasedici, ad ore _____, presso la Sede municipale del Comune di Stenico

Tra i signori

MATTEVI MONICA, nata a _____ il _____, domiciliata per la carica presso il Comune di Stenico, cod. fiscale _____, la quale interviene ed agisce in rappresentanza del **Comune di Stenico**, nella sua qualità di Sindaco;

ALBINO DELLAI DOTTI, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di San Lorenzo Dorsino, cod. fiscale _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del **Comune di San Lorenzo Dorsino**, nella sua qualità di Sindaco;

PEDERZOLLI GIANFRANCO, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso l’A.S.U.C. di Stenico, cod. fiscale _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell’**A.S.U.C. di Stenico**, nella sua qualità di Presidente;

in conformità delle deliberazioni:

- n. __ dd. _____.2016 del Consiglio Comunale di Stenico,
- n. __ dd. _____.2016 del Consiglio Comunale di San Lorenzo Dorsino,
- n. __ dd. _____.2010 dell’A.S.U.C. di Stenico,

tutte esecutive e che autorizzano la stipulazione della presente convenzione, denominata “**Associazione Forestale Monte Valandro**”.

Premesso:

- 1 che i predetti Comuni e A.S.U.C. sono proprietari dei boschi, del legname da opera ed altri prodotti legnosi, il cui utilizzo è autorizzato ai sensi delle vigenti leggi in materia di foreste e secondo i criteri e le modalità stabilite dagli specifici piani di assestamento dei beni silvo-pastorali che determinano annualmente i quantitativi di prelievo;
- 2 che i singoli Comuni devono rapportarsi con un mercato soggetto di continui

mutamenti;

- 3 che le leggi provinciali 11/2007 e s.m. e 16.12.1986, n. 33 prevedono interventi volti alla valorizzazione e qualificazione del legname trentino;
- 4 che tali valorizzazione e qualificazione possono essere conseguite attraverso l'utilizzazione e la commercializzazione in forma congiunta dei quantitativi di legname annualmente disponibili dando vita ad una forma associata fra enti come disciplinata dall'art. 62 del T.U.LL.RR.O.C.;
- 5 che è interesse dei contraenti pervenire a risultati concreti in tale ambito;
- 6 che il successo di tale iniziativa può dischiudere interessanti possibilità occupazionali, anche in forma indotta nelle aree interessate;
- 7 che tali modalità operative sono conformi agli indirizzi comunitari in materia, stabiliti dal Regolamento CE 1257/99 e permettono, tra l'altro, di accedere ai benefici previsti dalle medesime norme;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Obiettivi

1. Al fine di razionalizzare, qualificare e valorizzare il proprio patrimonio silvo-pastorale, i Comuni di Stenico, San Lorenzo Dorsino e l'A.S.U.C. di Stenico si impegnano a svolgere in forma congiunta gli interventi miranti al miglioramento dei patrimoni comuni ed a pianificarne gli aspetti gestionali, a programmare e coordinare le fasi legate all'utilizzazione ed alla successiva commercializzazione del legname di proprietà comunale annualmente assegnato sulla base delle previsioni dei rispettivi piani di assestamento forestale.
2. Per il raggiungimento delle finalità, i Comuni potranno inoltre attuare tutte le procedure necessarie finalizzate al miglioramento ed all'adeguamento infrastrutturale (edifici montani, viabilità forestale, ecc.) nonché quelle connesse al potenziamento tecnologico delle strutture e delle attrezzature in grado di accrescere l'efficienza dei processi produttivi.
3. Per forma congiunta si deve intendere che il legname oggetto di utilizzo e di commercio è come se si trovasse nella piena disponibilità di un unico Ente e che il legname sarà commercializzato con la denominazione "Associazione Forestale Monte Valandro".
4. Gli obiettivi specifici sono:
 - a) dare sicurezza e stabilità di lavoro alle compagnie di boscaioli, favorendone la nascita e la crescita;
 - b) favorire ed incentivare l'innovazione tecnologica nel settore specifico delle utilizzazioni e della lavorazione dei prodotti legnosi, mirando all'ottimizzazione

dei fattori produttivi in sintonia con gli elementi di salute, igiene ed ergonomia sul lavoro;

- c) promuovere la formazione del personale forestale per quanto attiene in particolare alla sicurezza ed alla professionalità;
- d) promuovere l'impegno volto al mantenimento e alla protezione del bosco e delle sue biodiversità, quale base naturale per la vita dell'uomo, della flora e della fauna e, come tale, elemento fondamentale della cultura trentina;
- e) impegnarsi direttamente per la ricerca e creazione di nuovi sbocchi e approcci di mercato, provvedendo direttamente o tramite terzi all'organizzazione della commercializzazione del legname dei Comuni, eventualmente collegandosi a similari iniziative private o di Enti pubblici;
- f) valorizzare il prodotto con attestato di origine.

A tal fine gli associati si impegnano ad approvare apposito disciplinare che individui le caratteristiche del legname, sia dal punto di vista degli elementi caratteristici del legname stesso e della zona di produzione, sia per quanto riguarda gli elementi relativi alle modalità di coltivazione, fatturazione ed allestimenti.

Art. 2

Durata

1. La presente convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 2010, con validità fino a tutto il 31 agosto 2020. Spetta ai Consigli Comunali e al Comitato A.S.U.C. l'approvazione, la modifica e l'eventuale rinnovo della presente convenzione.
2. L'Associazione potrà estendere la partecipazione ad altri proprietari forestali pubblici o privati che ne facciano richiesta, stabilendo di volta in volta le modalità di adesione
3. L'eventuale recessione dalla presente convenzione, in tempi antecedenti la sua naturale scadenza, sarà possibile unicamente mediante comunicazione scritta da inviare a tutti gli Enti convenzionati, mediante lettera raccomandata, almeno undici mesi prima della scadenza dell'anno solare ed a valere da quello successivo.
4. L'associato recedente rinuncia ad ogni diritto sui beni comuni dell'Associazione e si obbliga inoltre a rimborsare eventuali benefici, qualora revocati o decaduti in conseguenza a tale recesso.
5. La presente convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con il consenso unanime degli aderenti.

Art. 3

Organo di decisione

1. L'Organo cui spetta ogni decisione operativa in merito alle modalità di gestione

del patrimonio, di utilizzazione e di commercializzazione in forma congiunta di tutto il legname assegnato è la Conferenza dei Sindaci e del Presidente dell'A.S.U.C. o loro Delegati. Il Presidente convoca la Conferenza ... ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di due membri, per decisioni importanti o consultazioni e comunque non meno di una volta all'anno.

2. Le deliberazioni dovranno essere assunte a maggioranza dei membri della Conferenza.

Art. 4

Gestione operativa

La gestione operativa si sviluppa attraverso queste funzioni:

- Rendersi attivi nell'individuazione degli strumenti pianificatori anche aventi valenza sovracomunale, finalizzati alla razionalizzazione della gestione dei patrimoni forestali, alla loro sostenibilità ecologica ed economica;
- Valorizzare, attraverso il miglioramento infrastrutturale, in sintonia con i delicati equilibri ecologici del paesaggio montano, tutti gli aspetti legati ad un turismo attento e rispettoso dell'ambiente e del patrimonio forestale;
- Ricerare le imprese boschive cui affidare l'utilizzazione dei lotti;
- Incentivare le innovazioni tecnologiche legate all'utilizzazione del legname, eventualmente considerando anche le fasi legate alla sua successiva trasformazione.
- Impostare programmi di lavoro pluriennali in grado di assicurare stabilità occupazionale nel settore boschivo;
- Attivarsi per le richieste di contributo presso la Provincia Autonoma di Trento riguardanti le attività, per la piena attuazione della presente convenzione;
- Segnalare ai singoli enti associati gli elementi per la stipula dei contratti di utilizzazione e di vendita;
- Operare in funzione della tempestiva organizzazione e pubblicizzazione per la vendita del legname, sia in forma diretta che tramite asta; se del caso in coordinamento con la C.C.I.A.A. di Trento nel caso di vendita tramite asta pubblica;
- Ricerare ed individuare ulteriori e migliori sbocchi di commercializzazione dei prodotti legnosi ricavati nelle utilizzazioni forestali;
- Qualora gli interventi programmati dall'Associazione riguardino esclusivamente o prevalentemente proprietà o territorio di un unico ente associato, la gestione degli interventi stessi potrà essere affidata direttamente all'ente interessato;
- Attuare qualsiasi altra operazione che si rendesse necessaria per la piena attuazione della presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di figure professionali specifiche esterne, abilitate alla professione, attivando rapporti di consulenza e mai di dipendenza diretta.

Si avvarrà inoltre, per tutte le procedure operative, del supporto del personale di custodia forestale assunto alle dipendenze dei Consorzi di Custodia Forestale esistenti fra gli enti costituenti l'Associazione, coordinandone l'attività.

L'Associazione, anche avvalendosi di esperti e tecnici, individuerà e proporrà ai singoli enti associati le forme migliori per la valorizzazione del proprio patrimonio boschivo, attraverso studi, progetti o piani di valenza sovracomunale che potranno trovare applicazione ed essere di supporto nella stesura dei singoli Piani di assestamento forestale.

Gli aspetti burocratici della gestione contrattuale saranno a carico di ciascun Comune o dell'Associazione forestale, sulla base della normativa provinciale vigente.

La gestione delle utilizzazioni forestali sarà attuata sia attraverso la vendita a piazzale dei lotti di legname allestito sia attraverso la vendita in piedi. La scelta fra i due sistemi verrà effettuata in funzione dell'andamento del mercato.

Art. 5

Sede

L'Associazione ha sede presso il Municipio di Stenico.

Art. 6

Struttura organizzativa

1. Il Sindaco del Comune di Stenico fungerà da Presidente dell'Associazione.
2. Le funzioni di Segretario dell'Associazione saranno svolte dal Segretario del Comune di Stenico o da un funzionario incaricato dall'Organo di gestione operativa.

Art. 7

Riparto delle spese

1. Il Comune capofila assumerà a carico del proprio Bilancio le spese relative alla gestione dell'Associazione, ripartendo successivamente tali spese fra gli enti associati.
2. Tutte le spese inerenti la gestione operativa saranno ripartite fra i singoli enti in proporzione al valore della rispettiva ripresa nonché della superficie silvopastorale prevista dal Piano di assestamento. La conferenza dei Sindaci e del Presidente dell'A.S.U.C. potrà stabilire, con voto favorevole di tutti i rappresentanti degli enti associati, diverse modalità di ripartizione delle spese in relazione ad esigenze sopravvenute.

3. Tutte le spese inerenti la gestione straordinaria saranno ripartite sulla base della quota di opere riferibile al singolo territorio degli enti associati. Diverse modalità potranno essere stabilite di volta in volta dalla conferenza dei Sindaci e del Presidente dell'A.S.U.C. con voto favorevole di tutti i rappresentanti degli enti associati.

Art. 8 **Controversie**

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa.
2. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, due scelti uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo da un rappresentante dell'Ordine Professionale competente della materia in questione.

Art. 9 **Norme finali**

1. La presente convenzione, che è esente dall'imposta di bollo ex art. 16, tab. b) del DPR 26.10.1972, n 642 e s.m., sarà soggetta a registrazione in misura fissa.
2. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle norme del codice civile, alle leggi ed agli usi esistenti in materia.

COMUNE DI STENICO Monica Mattevi

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Albino Dellaidotti

A.S.U.C. DI STENICO
Gianfranco Pederzolli
